

*OMISSIS*

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di XXX, Tizio proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione al C.d.S. con il quale gli era stata contestato il superamento del limite di velocità, invocandone l'annullamento. Si costituiva il Comune di YYY, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza n. 675/2012 il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, compensando le spese del grado. Interponeva appello il Tizio, eccependo la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese. Si costituiva in secondo grado il Comune di YYY, proponendo altresì appello incidentale. Con la sentenza oggi impugnata, n. 943/2016, il Tribunale di ZZZ respingeva l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale, condannando l'odierno ricorrente alle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tizio, affidandosi a due motivi. Il Comune di YYY, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 479 del 1999, art. 7 ed del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 8 in reazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto dal Comune nonostante difettesse lo ius postulandi in capo al difensore incaricato dall'ente locale. Il ricorrente aggiunge, a pag. 2 del ricorso, di aver eccepito l'inammissibilità del gravame incidentale e della costituzione del Comune in occasione dell'udienza di discussione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 99 e 112 c.p.c., perchè il giudice di merito avrebbe accolto una domanda non proposta dalla parte, a cagione dell'inesistenza giuridica del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che "Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poichè tali cause non sono ricomprese nell'elenco di cui alla L. n. 479 del 1999, art. 7 norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 29/02/2016, Rv. 639064).

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, il cui art. 41, comma 12, ammette l'attività difensiva del praticante avvocato in sostituzione e sotto la responsabilità del cosiddetto "dominus", questa Corte ha ribadito il principio, affermando che "Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020, Rv. 657508).

Il Tribunale di ZZZ ha pertanto errato nel non rilevare l'inammissibilità del gravame incidentale proposto dal Dott. Caio, praticante avvocato, per conto dell'ente locale, poichè questi, al momento della proposizione del predetto gravame, non aveva ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale di ZZZ, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare soltanto l'impugnazione principale a suo tempo proposta dal Tizio, dovendosi ritenere che lo stesso sia stato assorbito per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale del Comune, anche se nella decisione cassata se ne statuisce, erroneamente, il rigetto.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di ZZZ, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021